




CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO



R. DECRETO E REGOLAMENTO

per l'applicazione

DELLA

TASSA SUGLI ESERCENTI TEMPORANEI E SUI VENDITORI GIROVAGHI

nella Provincia di Cuneo




CUNEO - 1909

TIPOGRAFIA PROVINCIALE G. MARENCO.



CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO



R. DECRETO E REGOLAMENTO

per l'applicazione

DELLA

TASSA SUGLI ESERCENTI TEMPORANEI E SUI VENDITORI GIROVAGHI

nella Provincia di Cuneo



CUNEO - 1909

TIPOGRAFIA PROVINCIALE G. MARENCO.

*R. DECRETO N. CLXII (parte supplementare) che
approva il Regolamento per l'applicazione della
tassa sugli esercenti temporanei e sui venditori
girovaghi nella Provincia di Cuneo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio
1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di Com-
mercio ed Arti di Cuneo in data 26 maggio 1908;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Cuneo è
autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti
temporanei di negozi di qualsivoglia specie, che non
siano già iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa
ordinaria camerale, nonchè sui venditori girovaghi
ed i commercianti temporanei che espongono in al-
berghi o in case private le loro merci, annunziandole
al pubblico mediante manifesti od avvisi in qualsiasi
modo distribuiti.

ART. 2.

La detta tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte giusta la tariffa annessa al presente decreto, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO



REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUL COMMERCIO GIOVAGO E TEMPORANEO

NEL DISTRETTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

ART. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione, ecc., in luogo aperto o chiuso, od esercitare il traffico ambulante su banchi fissi o mobili nella città e provincia di Cuneo, è tenuto al pagamento di una tassa stabilita nella tariffa annessa al presente regolamento.

ART. 2.

Gli esercenti il commercio girovago o temporaneo hanno l'obbligo di denunciare il loro esercizio al Sindaco del Comune nel quale si trovano. I Sindaci di tutti i Comuni della Provincia invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunciati.

ART. 3.

I proprietari, conduttori, esercenti di negozi o banchi temporanei, ed i commercianti girovaghi saranno diffidati, dal Sindaco del Comune nel quale si trovano, a versare all'esattoria locale od all'impiegato *ad hoc* destinato, entro tre giorni dall'intimazione, la tassa dovuta giusta la tariffa, sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle leggi vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

ART. 4.

La Camera di Commercio provvederà ai Comuni i registri a madre e figlia per l'intimazione di pagamento della tassa.

Di ogni intimazione di pagamento dovrà immediatamente darsi avviso all'esattore.

ART. 5.

I cursori, i messi, le guardie comunali e di città, di pubblica sicurezza, i reali carabinieri, le guardie di finanza, ecc., saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio girovago e temporaneo. Per ogni denuncia di esercizio la Camera devolverà il 25 0/0 della somma riscossa, che verrà corrisposto sopra mandato del presidente della Camera, e distribuito dal Sindaco a favore di chi ha contribuito all'applicazione e riscossione della medesima.

Agli esattori verrà corrisposto un aggio del 5 0/0.

ART. 6.

Nella prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi fatti nei Comuni relativi, e nello stesso tempo gli esattori ne verseranno l'importo, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera.

ART. 7.

Le eventuali controversie che sorgessero per l'applicazione della tassa saranno deferite al presidente della Camera di Commercio di Cuneo. Contro le decisioni del presidente della Camera è ammesso l'appello al tribunale civile di Cuneo che deciderà inappellabilmente a sensi dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

TARIFFA DELLE TASSE
A CARICO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO GIROVAGO E TEMPORANEO
NELLA PROVINCIA DI CUNEO

a) In tutti i Comuni della Provincia di Cuneo gli esercenti temporanei di negozi di qualsivoglia specie, che non siano già iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa camerale della Provincia, pagheranno una tassa di L. 10 per il primo mese di esercizio (valevole per tutta la Provincia) e di L. 5 per ogni mese o frazione di mese successivo.

Cadono sotto gli effetti della succitata disposizione i venditori girovaghi e i commercianti temporanei che espongono in alberghi o case private le loro merci, annunziandole al pubblico mediante manifesti od avvisi in qualsiasi modo distribuiti.

b) Pel commercio girovago esercitato con banco fisso o mobile, verrà pagata la tassa di L. 3 per ogni mese o frazione di mese non inferiore a cinque giorni.

c) Sono esenti dal pagamento delle sopradette tasse:

1° i negozi di stralcio, dipendenti da liquidazioni aperti dai commercianti stabiliti nella stessa località dei propri esercizi;

2° i venditori di ghiottonerie e di generi alimentari;

3° i trafficanti che dispongono di merce il cui valore non superi complessivamente le lire cinquanta.

d) Non si riscuote tassa sul commercio girovago esercitato con banchi fissi o mobili nei giorni di fiera o di mercato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.